

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 218/CGF– RIUNIONE DEL 21 MARZO 2013

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 ED AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA AL SIG. IPPEDICO VITO SALVATORE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI, ANDRIA BAT/LECCE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 85 del 19.2.2013)

Il signor Salvatore Ippedico, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra A. S. Andria Bat S. r. l., partecipante al Campionato Nazionale Giovanissimi, ha proposto ricorso avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico, in particolare per la sanzione inflittagli della inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell'art. 19 C.G.S., fino al 30.6.2013 e dell'ammenda di € 200,00. Il ricorrente ha dedotto che l'episodio che lo ha visto protagonista è accaduto quando, in disaccordo con alcune decisioni arbitrali, ha esternato a voce alta la propria incredulità, senza mai offendere alcuno. In particolare, ha dedotto che non corrisponde al vero quanto riferito dall'arbitro nel referto, essendosi semplicemente avvicinato per chiedere spiegazioni e, a causa di una temporanea ipersalivazione, possono essere uscite dalla sua bocca di piccoli rivoli di saliva, che non erano assolutamente diretti nei confronti del direttore di gara. Ha dedotto altresì che di non aver mai sputato sulla divisa del direttore di gara, avendo ottenuto solamente un atteggiamento un <<po' sopra le righe>>. Pertanto ha chiesto l'annullamento e, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate.

La sezione rileva come dal rapporto del direttore di gara emerge che il dirigente sanzionato, durante l'incontro, ha utilizzato un linguaggio offensivo nei suoi confronti e non appena è stato invitato ad allontanarsi dal terreno di gioco, il medesimo si è avvicinato all'arbitro a 2 cm dalla sua testa, sputandogli sul viso e successivamente ha continuato ad inveire contro, utilizzando un linguaggio offensivo e minaccioso. Le espressioni usate sono state : <<Stai facendo il fenomeno buffone!>>; <<Non finisce qui ci vediamo fuori e ti spacco la faccia figlio di puttana!>>. Sempre dal rapporto dell'arbitro risulta che il medesimo dirigente è entrato nello spogliatoio dell'arbitro sputando sulla divisa usata per il riscaldamento di gara, dopo di che è stato allontanato dal dirigente addetto all'arbitro.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Tanto premesso, la sezione giudica che il comportamento tenuto dal dirigente sportivo è di particolare gravità, sia nella sua oggettività e sia per la particolare qualificazione del dirigente, che è tenuto ad un contegno esemplare per tutta la comunità sportiva di cui esponente.

Pertanto giudica che la sanzione irrogata dal giudice sportivo non sia adeguata al fatto, la cui gravità risulta evidente dalla semplice lettura del referto arbitrale. Di conseguenza la decisione va parzialmente riformata, nel senso che l'inibizione a svolgere ogni attività va estesa fino alla data del 31 dicembre 2013, mentre nel resto va confermata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale riforma della decisione impugnata dall'A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari-Trani), determina la sanzione dell'inibizione a carico di Vito Salvatore Ippedico fino alla data del 31.12.2013.

Conferma per il resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL' A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6;

- AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SOCIETÀ;

- SQUALIFICA FINO AL 28.2.2018 AL SIG. D'ALONZO ENEA,

INFLITTE SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/FUTSAL PORTOS DEL 23.2.2013

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 504 del 27.2.2013)

L'A.S.D. Real Dem Calcio a 5 e il signor Enea D'Alonso hanno proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo, relativamente alla gara del 23 febbraio 2013 tra l'indicata società e il Futsal Portos, pubblicato sul Com. Uff. n. 504 del 27 febbraio 2013, con il quale, per quanto riguarda la società, è stata irrogata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e l'ammenda di € 1.500,00 per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e per la condotta violenta posta in essere dall'allenatore nei confronti del cronometrista ufficiale e, per quanto riguarda il signor D'Alonso, la squalifica fino al 28 febbraio 2018 per il grave atto di violenza consumato ai danni del cronometrista ufficiale.

Nel ricorso viene descritta la dinamica dei fatti in maniera completamente diversa da quella risultante dal referto arbitrale e pertanto si chiede l'annullamento delle sanzioni suddette, e comunque una loro riduzione.

Dal rapporto arbitrale risulta che il direttore di gara, dopo aver invitato il signor Antonio D'Olimpio ad uscire dal terreno di gioco, in quanto aveva fatto il gesto dell'ombrello verso l'allenatore e i calciatori della società Futsal Portos profferendo le parole <<andate a fare in c... voi e questi bastardi degli arbitri>>, ha visto che l'allenatore del Real Dem, il signor Enea D'Alonso si è avvicinato alla postazione del cronometrista ufficiale, il signor Arrigo D'Alessandro, e ha pronunciato nei suoi confronti le seguenti parole: <<se uno spione, ti devi fare i c.... tuoi, b..... pezzo di m...>>. Dopo di che, il direttore di gara ha udito un forte rumore alle sue spalle e, giratosi, ha visto il D'Alessandro che, con le mani sul volto, si portava lontano dalla propria postazione e, barcollando, si accasciava quasi senza forze prima sul terreno di gioco e poi crollava sulla panchina della società ospitante. A seguito della evidente aggressione il direttore di gara ha deciso di sospendere l'incontro.

Le circostanze descritte sono state confermate dalle dichiarazioni del cronometrista ufficiale, che ha confermato di essere stato attinto da un forte pugno da parte dell'allenatore della squadra ricorrente..

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale, confermati dalla

dichiarazione del cronometrista ufficiale, e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova.

Parimenti congrua ed adeguata è la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici, dove comportamenti analoghi sono stati sanzionati più pesantemente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. INNOVA CARLISPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RUGAMA CRUZ OSCAR JUAN SEGUITO GARA INNOVA CARLISPORT/FUTSAL ISOLA DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 6.3.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dal calciatore della suddetta squadra Rugama Cruz Oscar Juan nel corso della gara contro il Futsal Isola il 2 marzo 2013, il quale ha tenuto nel corso di tutta la partita un comportamento decisamente antisportivo, egli avendo colpito un avversario al viso a gioco fermo.

Gli argomenti proposti dalla società reclamante a difesa del calciatore non possono essere in alcun modo accolti, perché privi di prova e contrastanti con il referto arbitrale.

Risulta infatti chiaro dalla lettura del referto arbitrale che detto comportamento evidenzia la chiara violazione dei doveri di correttezza sportiva, non potendosi certamente rivelare sufficiente il richiamato "buffetto" in luogo di uno schiaffo e poi la asserita mancanza di lamentele.

La Corte, alla luce della gravità dei fatti, ritiene che la squalifica sia assolutamente congrua ed adeguata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Innova Carlisport di Ariccia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL G.S.D. ATL. CATANZARO S. GALLO 79 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MARULLO LUCA INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO A 5 FATA MORGANA/ATL. CATANZARO S. GALLO 79 DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 6.3.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta per effetto dei comportamenti assunti dal giocatore Luca Marullo durante la partita tra il Fata Morgana e l'Atletico Catanzaro S. Gallo 79 disputata il 2 marzo 2013, il quale - al settimo minuto del secondo tempo - veniva espulso dal direttore di gara per condotta violenta.

La sanzione veniva comminata perché il Marullo, a gioco fermo, colpiva un giocatore avversario con un calcio all'altezza del ginocchio ed anche perché contrastava in maniera imprudente un altro avversario in possesso del pallone.

Gli argomenti proposti dalla società reclamante a difesa del giocatore non possono essere in alcun modo accolti, risultando comunque dalla lettura del referto arbitrale un comportamento contrario ai doveri di correttezza sportiva, non potendosi certamente rivelare sufficiente la

richiamata “non veemenza” del colpo inferto all’avversario, comunque privo di quasivoglia giustificazione per un atleta durante lo svolgimento di una competizione sportiva.

La Corte, in ragione delle motivazioni sopra riportate, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore si debba ritenere adeguata

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S. Atl. Catanzaro S. Gallo 79 di Catanzaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Luigi Antonio Esposito, Dott. Ivan De Musso, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL F.C.D. JUNIOR FOLIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBELLINO/JUNIOR FOLIGNANO DEL 27.1.12013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 dell’8.3.2013)

Con il presente ricorso la Junior Folignano impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la L.N.D. Calcio a Cinque ha inflitto (Com. Uff. n.532 dell’8.3.2013) in relazione alla gara Castelbellino/Junior Folignano del 27.1.2013, alla stessa Folignano la perdita della gara per 0-6 ai sensi dell’art.53,comma 2 N.O.I.F..

In particolare la Folignano deduce che la sanzione sportiva della perdita della gara è illegittima in quanto la ricorrente non ha abbandonato la gara ma in base al referto arbitrale risulta che non ha potuto terminare l’incontro “per mancato raggiungimento del numero minimo di calciatori necessario”, per cui l’arbitro avrebbe dovuto decretare la fine dell’incontro.

La censura è infondata poiché come risulta dal referto arbitrale (all.1) a firma di Fabio Stelluti la Folignano ha abbandonato la gara dopo il primo tempo per cui legittima è l’applicazione dell’art.53, comma 2 N.O.I.F., che sanziona tale abbandono con la perdita della gara.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C.D. Junior Folignano di Folignano (Ascoli Piceno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA CALCIATRICE ERRICO RAFFAELLA EMMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE/REAL ARENZANO CALCIO FEMMINILE DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. – Com. Uff. n. 62 del 6.3.2013)

Con il presente ricorso la calciatrice Errico Raffaella Emma impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. ha inflitto (Com. Uff. n.62 del 6.3.2013) alla predetta Errico 2 giornate di squalifica per aver rivolto frasi ingiuriose all’arbitro in occasione della gara Cuneo San Rocco Femminile/Real Arezano Calcio Femminile in data 3.3.2013

In particolare nel ricorso si chiede l’annullamento della squalifica o una riduzione della stessa in quanto l’interessata avrebbe agito senza intento diffamatorio o ingiurioso .

Nel merito si osserva che le frasi dette “cosa fischi.... che c.... hai visto” non hanno un contenuto ingiurioso anche se denotano un comportamento che va sanzionato, per cui si ritiene equo ridurre la sanzione ad 1 sola giornata di squalifica..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Raffaella Emma Errico, riduce la squalifica inflitta ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DELLA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE FINO AL 30.4.2013 INFLITTA AL SIG. FABIO VELLA;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. COLINI FULVIO;**
- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A - FINAL EIGHT, COGIANCO GENZANO FUTSAL /LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013)

La società Luparense Calcio a Cinque ha presentato ricorso avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 524 del 3.3.2013, per fatti relativi alla partita S.S.D. ARL Cogianco Genzano Futsal/Luparense Calcio a Cinque del 3.3.2013, valevole per la Final-Eight di Coppa Italia.

Le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sono derivate dal dall'allegato al Referto arbitrale nel quale il Commissario di Campo, Sig. Libero Brignoccoli, riferiva che l'Allenatore della Luparense Fulvio Colini, "con gesti inequivocabili invitava il Direttore Sportivo della propria squadra Sig. Vella, seduto sugli spalti proprio dietro la loro panchina, a telefonare ad alcuni tifosi sistemati in curva, per invitarli a lanciare sul terreno di gioco rotoli di calcolatrice per poter fermare il gioco in quanto la loro squadra era in difficoltà tecnica e senza time-out a disposizione...Questi rotoli, prima dell'inizio della gara sono stati consegnati ai suddetti tifosi dal Direttore Sportivo Vella, che era uscito dal proprio spogliatoio con una busta di plastica contenente il suddetto materiale":

Nel ricorso, la società Luparense contesta le affermazioni del Commissario di campo (Sig. Brignoccoli) considerate le obiettive difficoltà di poter ascoltare il contenuto di una telefonata e la contraddittorietà del contenuto del referto con quello dell'arbitro che definisce "normale" il comportamento del pubblico.

Conclude la ricorrente chiedendo la revoca o la riduzione delle sanzioni, compresa quella pecuniaria eccessivamente gravosa rispetto a sanzioni inferiori comminate per fatti decisamente più gravi.

L'Avv. Monica Fiorillo, ascoltato nella odierna riunione a difesa della Soc. Luparense, ha illustrato le ragioni della ricorrente concludendo nei sensi dell'atto scritto.

Il ricorso non merita di essere accolto.

Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S. i documenti ufficiali redatti dagli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, considerata la ristrettezza del campo da gioco, sono ben visibili i comportamenti sia degli atleti che del pubblico, per cui il nesso di causalità fra il comportamento di alcuni sostenitori della stessa società Luparense (getto di rotoli di carta calcolatrice sul terreno di gioco) e l'istigazione dell'allenatore Sig. Colini e del Dirigente Sig. Vella (Direttore Sportivo) può essere provato attraverso "gesti inequivocabili" che ancorchè non specificati hanno innescato l'azione dei sostenitori secondo una plausibile sequenza temporale. Del resto, i fatti accaduti sono stati confermati dal referto dell'altro Commissario di campo, Sig. Vincenzo Sputore. Tali risultanze documentali, di per sé inconfutabili, non possono certo essere messe in dubbio da semplici deduzioni di parte.

La gravità del comportamento messo in atto dall'allenatore e dal dirigente della società, con l'aggravante della preordinazione, giustifica pienamente le sanzioni inflitte ai medesimi e la graduazione delle stesse è giustificata dal maggior apporto causale conferito dal dirigente Sig. Vella, che ha procurato e fornito ai sostenitori della propria squadra il materiale poi gettato sul terreno di gioco.

Deve, viceversa, accogliersi la doglianza relativa all'entità della sanzione pecuniaria inflitta alla Società che, per i fatti di causa, si ritiene possa essere equamente ridotta ad €1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Pordenone), riduce la sanzione a carico della società a €1.000,00 di ammenda.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Pubblicato in Roma il 20 giugno 2013

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete